



Distr.  
GENERAL

HCR/GIP/04/06

28 aprile  
2004 Originale:  
Inglese

---

#### **LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE:**

##### **Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sulla religione nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati**

L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) emette le presenti linee guida in conformità con il proprio mandato, così come contenuto nello Statuto dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati del 1950, in combinato disposto con l'articolo 35 della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e l'articolo II del suo Protocollo del 1967. Queste linee guida intendono porsi a completamento del Manuale dell'UNHCR sulle procedure e i criteri per la determinazione dello status dei rifugiati in base alla Convenzione del 1951 e al Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati (1979, riedito, Ginevra, gennaio 1992). Traggono spunto, tra l'altro, da una Tavola rotonda organizzata dall'UNHCR e dal Church World Service a Baltimora, nel Maryland, negli Stati Uniti, nell'ottobre 2002, nonché da un'analisi delle pratiche statali e del diritto internazionale pertinenti.

Le presenti linee guida si propongono di fornire una guida interpretativa giuridica a governi, professionisti legali, decisori amministrativi e magistratura, nonché al personale dell'UNHCR che svolge l'attività di determinazione dello status di rifugiato.

## LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

### Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sulla religione nell'ambito dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati

#### I. INTRODUZIONE

1. Le domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate su motivi religiosi possono risultare tra le più complesse. I decisori non hanno sempre adottato un approccio coerente, in particolare nell'applicazione del termine "religione" contenuto nella definizione di rifugiato della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e nella determinazione di cosa costituisca "persecuzione" in questo contesto. Le richieste di asilo basate sulla religione possono sovrapporsi a uno o più degli altri motivi contenuti nella definizione di rifugiato o, come spesso accade, possono riguardare conversioni avvenute in fase post-migratoria, ovvero essere richieste d'asilo *sur place*. Sebbene le presenti Linee Guida non pretendano di offrire una definizione definitiva di "religione", forniscono a chi è responsabile della procedura di asilo dei parametri di riferimento per facilitare la determinazione dello status di rifugiato in casi riconducibili a questa fattispecie.

2. Il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione è uno dei diritti e delle libertà fondamentali sanciti dal diritto internazionale dei diritti umani. Nel determinare le domande di asilo basate sulla religione, è quindi utile, tra l'altro, richiamarsi all'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 (la "Dichiarazione universale") e agli articoli 18 e 27 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici del 1966 (il "Patto internazionale"). Rilevanti sono anche i Commenti generali emessi dal Comitato per i diritti umani,<sup>1</sup> la Dichiarazione del 1981 sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e discriminazione fondate sulla religione o il credo, la Dichiarazione del 1992 sui diritti delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche e il corpo delle relazioni pronunciate dal Relatore speciale sull'intolleranza religiosa.<sup>2</sup> Questi standard internazionali sui diritti umani forniscono una guida per definire il termine "religione" anche nel contesto del diritto internazionale in materia di rifugiati, rispetto al quale possono essere esaminate le azioni intraprese dagli Stati per limitare o vietare determinate pratiche.

---

<sup>1</sup> Si veda in particolare Comitato per i diritti umani, Commento generale No. 22, adottato il 20 luglio 1993, UN doc. CCPR/C/21/Rev.1/ADD.4, 27 settembre 1993.

<sup>2</sup> Quest'ultime possono essere consultate all'indirizzo: <http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/FramePage/intolerance+En?OpenDocument>. Tra gli strumenti regionali rilevanti in materia si annoverano l'articolo 9 della Convenzione europea sui diritti umani del 1950; l'articolo 12 della Convenzione americana sui diritti umani del 1969; l'articolo 8 della Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli del 1981.

## II. ANALISI SOSTANZIALE

### A. Definizione di “religione”

3. La definizione di rifugiato contenuta nell'articolo 1, parte A, n. 2, della Convenzione del 1951 recita:

A. Ai fini della presente Convenzione, il termine “rifugiato” è applicabile a chiunque: ...

(2) ... a causa del fondato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi.

4. I lavori preparatori della Convenzione del 1951 mostrano che durante tutto il processo di stesura la persecuzione fondata sulla religione ha rappresentato una parte integrante e accettata della definizione di rifugiato. Non c'è stato, tuttavia, alcun tentativo di definire il termine in quanto tale.<sup>3</sup> Non esiste una definizione universalmente accettata di “religione”, ma gli strumenti menzionati nel precedente paragrafo 2 certamente informano l'interpretazione del termine “religione” nel contesto del diritto internazionale dei rifugiati. Si può quindi ritenere che il suo uso nella Convenzione del 1951 possa includere libertà di pensiero, coscienza o credo.<sup>4</sup> Come osserva il Comitato per i diritti umani, il termine “religione” “non si limita ... alle religioni tradizionali o alle religioni e alle credenze con caratteristiche o pratiche istituzionali analoghe a quelle delle religioni tradizionali”.<sup>5</sup> Riguarda anche in generale l'incapacità o il rifiuto di osservare una religione o di rispettare una particolare credenza religiosa. Il termine non è, tuttavia, senza limiti e il diritto internazionale in materia di diritti umani prevede una serie di limiti legittimi nell'esercizio della libertà religiosa, come delineato più dettagliatamente nei successivi paragrafi 15-16.

5. Le domande di asilo fondate sulla “religione” possono riguardare uno o più dei seguenti elementi:

- a) religione come credo (inclusa la non osservanza);
- b) religione come identità;
- c) religione come stile di vita.

6. Il “credo”, in questo contesto, dovrebbe essere interpretato in modo tale da includere credenze teistiche, non teistiche e atee. Il credo può assumere la forma di

---

<sup>3</sup> Una risorsa chiave per le successive deliberazioni degli Stati è rappresentata dalla definizione di rifugiato contenuta nella Costituzione dell'Organizzazione Internazionale per i Rifugiati (International Refugee Organisation, IRO). Tale definizione comprendeva quelle persone che esprimevano valide obiezioni al rimpatrio a causa di un timore di persecuzione fondata su “razza, religione, nazionalità o opinioni politiche”. (Un quinto motivo, l'appartenenza a un determinato gruppo sociale, è stato approvato più tardi nel processo di negoziazione della Convenzione del 1951.)

<sup>4</sup> Si veda anche *Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato*, 1979, Ginevra, riedizione 1992 (di seguito: “Manuale dell'UNHCR”), paragrafo 71.

<sup>5</sup> Comitato per i diritti umani, Commento generale No. 22, cfr. *supra* nota 1, paragrafo 2.

convinzioni o valori sulla realtà divina o ultima, o sul destino spirituale dell'umanità. I richiedenti possono anche essere considerati eretici, apostati, scismatici, pagani o superstiziosi, anche da altri aderenti alla loro tradizione religiosa ed essere perseguitati per questo motivo.

7. Il termine “identità” non fa tanto riferimento alle credenze teologiche, quanto piuttosto all'appartenenza a una comunità che osserva o è legata da una comunanza di credenze, rituali, tradizioni, o dalla condivisione della stessa etnia, nazionalità o origine. Un richiedente può identificarsi o avere un senso di appartenenza o essere identificato da altri come appartenente a un particolare gruppo o comunità. In molti casi, è probabile che i persecutori si accaniscono contro gruppi religiosi diversi dal proprio perché vedono quell'identità religiosa come parte di una minaccia alla propria identità o legittimità.”

8. Per alcuni, la “religione” è un aspetto centrale del proprio “modo di vivere” e del modo con cui si relazionano, completamente o parzialmente, con il mondo. La loro religione può manifestarsi in attività come l'uso di indumenti specifici o l'osservanza di particolari pratiche religiose, tra cui la celebrazione di feste religiose o il rispetto di prescrizioni alimentari. Tali pratiche possono sembrare banali ai non aderenti, ma possono essere al centro della religione per i fedeli coinvolti.

9. Stabilire la sincerità di un credo, dell'identità e/o di un certo stile di vita potrebbe non essere necessariamente rilevante per ogni caso individuale.<sup>6</sup> Potrebbe non essere necessario, ad esempio, che un individuo (o un gruppo) dichiari di appartenere a una religione, sia riconducibile a una particolare fede religiosa o aderisca a pratiche religiose, nel caso in cui il persecutore imputi o attribuisca tale religione, fede o pratica all'individuo o al gruppo. Come discusso più avanti nel paragrafo 31, potrebbe anche non essere necessario che il richiedente sia a conoscenza o capisca qualcosa della religione in questione, se egli è stato identificato da altri come appartenente a quel gruppo e, di conseguenza, tema di essere vittima di persecuzione. Un individuo (o un gruppo) può essere perseguitato sulla base della religione, anche se l'individuo o altri membri del gruppo negano categoricamente che la loro fede, la loro identità e/o il loro stile di vita siano riconducibili a una “religione”.

10. Allo stesso modo, l'essere nato in una particolare comunità religiosa, o una stretta correlazione tra razza e/o etnia da una parte e religione dall'altra, potrebbero non rendere necessario indagare sull'adesione di un individuo a una particolare fede o sul fatto che la rivendicazione dell'appartenenza a quella comunità sia in buona fede, qualora l'adesione a quella religione sia attribuita all'individuo.

## **B. Fondato timore di persecuzione**

### **a) Generale**

11. Il diritto alla libertà di religione include la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.<sup>7</sup> Le uniche circostanze in cui tale libertà può essere limitata sono stabilite nell'articolo 18 (3) del Patto internazionale, come descritto nei paragrafi 15-16 di seguito.

---

<sup>6</sup> Per un'ulteriore analisi sulle questioni relative alla credibilità, si vedano i paragrafi 28–33 di seguito.

<sup>7</sup> Si veda Dichiarazione universale, articolo 18, e Patto internazionale, articolo 18(1).

12. La persecuzione per motivi di religione può quindi assumere varie forme. A seconda delle circostanze particolari del caso, compreso l'effetto sulla persona interessata, tra gli esempi di persecuzione si possono annoverare il divieto di appartenere a una comunità religiosa, di celebrare il culto in comune con altri in pubblico o in privato, di dare o ricevere un'istruzione religiosa o l'adozione di gravi misure discriminatorie verso persone in quanto praticanti la loro religione, o perché appartengono o sono identificati con una particolare comunità religiosa, o hanno cambiato la loro fede.<sup>8</sup> Allo stesso modo, nelle comunità in cui esiste una religione dominante o dove esiste una stretta correlazione tra lo Stato e le istituzioni religiose, la discriminazione a causa del rifiuto di aderire alla religione dominante o alle sue pratiche può in alcuni casi particolari costituire una persecuzione.<sup>9</sup> La persecuzione può essere interreligiosa (diretta contro fedeli o comunità di fedi differenti), intra-religiosa (all'interno della stessa religione, ma tra diverse sette, o tra membri della stessa setta), o una combinazione di entrambe.<sup>10</sup> Il richiedente può appartenere a una minoranza o a una maggioranza religiosa. Le domande di asilo fondate sulla religione possono anche essere presentate da persone unite in matrimonio misto \

13. In base agli stessi standard previsti per gli altri motivi di persecuzione elencati nella Convenzione, il credo religioso, l'identità o lo stile di vita possono essere considerati fondamentali per l'identità umana al punto che non si dovrebbe essere costretti a nascondersi, cambiare o rinunciare a uno di questi elementi per evitare la persecuzione.<sup>11</sup> In effetti, la Convenzione non offrirebbe protezione dalla persecuzione per motivi religiosi se una persona dovesse prendere provvedimenti - ragionevoli o meno - per evitare di offendere i desideri dei persecutori. Testimoniare la propria fede con le parole e i fatti è spesso correlato all'esistenza di convinzioni religiose.

14. Ogni richiesta di protezione richiede un esame nel merito sulla base della situazione dell'individuo. Sono da considerarsi rilevanti per tale esame il profilo individuale e le esperienze personali del richiedente, la sua fede religiosa, la sua identità e/o il suo stile di vita, quanto questi aspetti sono importanti per il richiedente, quale effetto hanno le restrizioni sull'individuo, la natura del suo ruolo e delle sue attività all'interno della religione professata, se queste attività sono state o potrebbero essere portate all'attenzione del persecutore e se potrebbero portare a un trattamento ammontante a persecuzione. In questo contesto, il fondato timore non deve necessariamente essere basato "sull'esperienza personale del richiedente". Ad esempio, ciò che è accaduto ad amici e parenti del richiedente, ad altri membri dello

---

<sup>8</sup> Manuale dell'UNHCR, cfr. *supra* nota 4, paragrafo 72.

<sup>9</sup> In questo contesto, l'articolo 27 del Patto internazionale recita: "In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo."

<sup>10</sup> Rapporto intermedio del Relatore speciale sull'intolleranza religiosa, "Implementazione della Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione basate sulla religione o sul credo", UN doc. A/53/279, 24 agosto 1998, paragrafo 129.

<sup>11</sup> Si veda anche UNHCR, "Linee guida sulla protezione internazionale: 'Appartenenza a un determinato gruppo sociale' nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo statuto di rifugiato", HCR/GIP/02/02, 7 maggio 2002, paragrafo 6. Allo stesso modo, nei casi di fuga o ricollocamento interni, il richiedente non ci si deve aspettare o pretendere che i richiedenti debbano rinunciare alle loro opinioni politiche o religiose o ad altre loro caratteristiche in ragione delle quali avevano chiesto protezione per evitare la persecuzione nell'area di fuga o ricollocamento interni. Si veda UNHCR, "Linee guida sulla protezione internazionale: 'Alternativa di fuga o di ricollocamento interni' nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo statuto di rifugiato", HCR/GIP/03/04, 23 luglio 2003, paragrafi 19, 25.

stesso gruppo religioso o ad altri individui che si trovano nelle stesse condizioni “può ben dimostrare che il timore del richiedente di diventare presto o tardi vittima di persecuzione è fondato”.<sup>12</sup> La mera appartenenza a una particolare comunità religiosa non sarà in genere sufficiente per giustificare il riconoscimento dello status di rifugiato. Come rileva il Manuale dell'UNHCR, possono tuttavia esserci circostanze particolari in cui è sufficiente la mera appartenenza, in particolare quando, nel considerare la situazione politica e religiosa complessiva nel paese di origine, risulti un clima di reale insicurezza per i membri della comunità religiosa interessata.<sup>13</sup>

## **b) Restrizioni o limitazioni all'esercizio della libertà religiosa**

15. L'articolo 18 (3) del Patto internazionale autorizza restrizioni sulla “libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo” se questi limiti “sono previsti dalla legge e sono necessari per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali”. Come osserva il Comitato per i diritti umani: “I limiti possono essere applicati solo per gli scopi per i quali sono stati prescritti e devono essere direttamente correlati e proporzionali alle esigenze specifiche per i quali sono stati previsti. Le restrizioni non possono essere imposte a fini discriminatori o applicate in modo discriminatorio.”<sup>14</sup> Nel valutare la legittimità della restrizione o limitazione in questione, è quindi necessario analizzare attentamente il motivo e il modo in cui è stata imposta. Le restrizioni o limitazioni consentite potrebbero includere misure per prevenire attività criminali (ad esempio, omicidi rituali) o pratiche tradizionali dannose e/o limitazioni a pratiche religiose lesive dell'interesse superiore del minore, secondo quanto stabilito dagli standard giuridici internazionali. Un'altra limitazione giustificabile, e talvolta persino necessaria, può comportare la criminalizzazione dei discorsi d'odio (*hate speech*), anche se pronunciati in nome della religione. Il fatto che una restrizione all'esercizio di una libertà religiosa trovi il sostegno della maggioranza della popolazione nel paese di origine del richiedente e/o sia limitata alla manifestazione in pubblico della religione è irrilevante.

16. Nel determinare se le restrizioni o le limitazioni ammontano a persecuzione, la persona responsabile della determinazione dello status non deve solo tener conto degli standard internazionali in materia di diritti umani, comprese le limitazioni legali all'esercizio della libertà religiosa, ma deve anche valutare l'ampiezza della restrizione e la gravità di ogni punizione prevista in caso di non osservanza. Anche l'importanza o la centralità della pratica all'interno della religione e/o per il singolo individuo è rilevante. Chi deve esaminare la domanda di asilo dovrebbe procedere con cautela con tali indagini, tenendo conto del fatto che ciò che può sembrare banale a un estraneo può invece essere centrale per il credo del richiedente. Laddove la pratica che è stata limitata non risulti importante per l'individuo, ma sia importante per la religione, allora è improbabile che equivalga a persecuzione senza la presenza di ulteriori elementi. Al contrario, la pratica religiosa oggetto di limitazione potrebbe non essere così significativa per la religione, ma potrebbe essere particolarmente importante per l'individuo, e quindi costituire ancora una persecuzione sulla base della sua coscienza o del suo credo.

---

<sup>12</sup> Manuale dell'UNHCR, cfr. *supra* nota 4, paragrafo 43.

<sup>13</sup> Manuale dell'UNHCR, cfr. *supra* nota 4, paragrafo 73.

<sup>14</sup> Comitato per i diritti umani, Commento generale No. 22, cfr. *supra* nota 1, paragrafo 8.

### **c) Discriminazione**

17. Spesso le richieste di protezione basate sulla religione riguardano casi di discriminazione.<sup>15</sup> Anche se la discriminazione per motivi di religione è vietata dal diritto internazionale dei diritti umani, non necessariamente tutte le discriminazioni raggiungono il livello richiesto per il riconoscimento dello status di rifugiato. Ai fini dell'analisi di una richiesta di asilo, si dovrebbe operare una distinzione tra una discriminazione che si traduce semplicemente in un trattamento preferenziale e una discriminazione che costituisce persecuzione perché, in forma aggregata o di per sé, limita seriamente il godimento dei diritti umani fondamentali da parte del richiedente. Esempi di discriminazione che comportano persecuzione comprendono, ma non sono limitati a, discriminazioni con conseguenze di natura sostanzialmente pregiudizievole per la persona interessata, come gravi restrizioni al diritto di guadagnarsi da vivere, o di accedere a strutture scolastiche normalmente disponibili e/o a servizi sanitari. Ciò potrebbe accadere anche nel caso in cui le misure economiche imposte “distruggano la sopravvivenza economica” di un particolare gruppo religioso.<sup>16</sup>

18. Normalmente la sola esistenza di leggi discriminatorie non determina di per sé persecuzione, sebbene possa essere un fattore importante, persino indicativo, che deve pertanto essere preso in considerazione. Una valutazione dell'attuazione di tali leggi e dei loro effetti è in ogni caso cruciale per stabilire la persecuzione. Allo stesso modo, l'esistenza di una legislazione sulla libertà religiosa non significa di per sé che le persone siano protette. In molti casi, può accadere che tale legislazione non venga implementata nella pratica o che, per esempio, gli usi o la tradizione finiscano nella pratica col prevalere sul dettato di legge.

19. La discriminazione può anche assumere la forma di restrizioni o limitazioni alla fede o alla pratica religiosa. Le restrizioni possono, ad esempio, comprendere sanzioni per la conversione a una fede diversa (apostasia) o per il proselitismo, o per la celebrazione di feste religiose che riguardano specificamente la religione in questione. La registrazione obbligatoria di gruppi religiosi e l'imposizione di specifici regolamenti che li regolano per limitare l'esercizio della libertà di religione o credo possono anche avere uno scopo o effetti discriminatori. Tali azioni sono legittime solo se sono “specificate dalla legge, obiettive, ragionevoli e trasparenti e, di conseguenza, se non hanno lo scopo o l'effetto di creare discriminazioni”.<sup>17</sup>

### **d) Conversione forzata**

20. La conversione forzata a una religione è una grave violazione del diritto umano fondamentale alla libertà di pensiero, coscienza e religione e spesso soddisfa la componente oggettiva della persecuzione. Il richiedente dovrebbe comunque dimostrare un timore soggettivo che la conversione costituirebbe una persecuzione nei suoi confronti. In generale, ciò sarebbe soddisfatto se l'individuo avesse convinzioni o una fede o manifestasse una chiara identità o stile di vita in relazione a una religione diversa, o se avesse scelto di dissociarsi da qualsiasi denominazione o comunità

---

<sup>15</sup> Si veda in generale Manuale dell'UNHCR, cfr. *supra* nota 4, paragrafi 54–55.

<sup>16</sup> Manuale dell'UNHCR, cfr. *supra* nota 4, paragrafi 54 e 63.

<sup>17</sup> Relatore speciale sulla libertà di religione e credo, Rapporto intermedio allegato alla Nota del Segretario generale, “Eliminazione di tutte le forme di intolleranza religiosa”, UN doc. A/58/296, 19 agosto 2003, paragrafi 134–35.

religiosa. Laddove un richiedente non avesse particolari convinzioni religiose (inclusa quella dell'ateismo) né una chiara identificazione con una particolare religione o comunità religiosa prima della conversione o della minaccia di conversione, sarebbe necessario valutare l'impatto di tale conversione sull'individuo (per esempio, potrebbe rappresentare un atto privo di effetti nei riguardi della persona interessata).

#### **e) Osservanza o conformità forzata a pratiche religiose**

21. L'osservanza forzata di pratiche religiose potrebbe, ad esempio, assumere la forma di un'educazione religiosa obbligatoria incompatibile con le convinzioni religiose, l'identità o il modo di vita del minore o dei genitori del minore.<sup>18</sup> Potrebbe anche implicare l'obbligo di partecipare a cerimonie religiose o giurare fedeltà a un particolare simbolo religioso. Nel determinare se tale conformità forzata costituisca una persecuzione, dovrebbero essere esaminate le politiche o gli atti a cui la persona o il gruppo devono conformarsi, in che misura sono contrari al credo, all'identità o al modo di vita della persona e quale punizione è prevista in caso di non conformità. Tale conformità forzata può costituire persecuzione se rappresenta un'interferenza intollerabile con la propria credenza religiosa, identità o stile di vita e/o se la non conformità può comportare una punizione sproporzionata.

22. L'osservanza forzata può anche comportare l'imposizione di un particolare codice penale o civile considerato basato su una dottrina religiosa a cui i non osservanti potrebbero obiettare. Possono essere considerati come persecutori anche i casi in cui tale codice contenga garanzie sostanziali o procedurali di natura discriminatoria e soprattutto i casi in cui tale codice imponga livelli diversi di sanzione per i seguaci e i non seguaci. Laddove la legge imponga una sanzione sproporzionata in caso di violazione (ad esempio, la reclusione per blasfemia o per la pratica di una religione alternativa, o la morte in caso di adulterio), ciò costituirebbe una persecuzione, indipendentemente dal fatto che tale sanzione riguardi o meno gli aderenti a tale religione. Tali casi sono più comuni laddove vi è una separazione limitata o nulla tra Stato e religione.

23. Un codice religioso specifico può essere persecutorio non solo quando è applicato nei confronti dei non osservanti, ma anche quando viene applicato ai dissidenti interni o ai membri della stessa fede. L'applicazione delle leggi anti-blasfemia, ad esempio, può spesso essere utilizzata per soffocare il dibattito politico tra i correligionari e può costituire persecuzione per motivi religiosi e/o politici, anche quando viene eseguita contro membri della stessa religione.

### **C. Considerazioni speciali**

#### **a) Genere**

24. Un'attenzione particolare dovrebbe essere rivolta all'impatto del genere sulle richieste di asilo fondate sulla religione, poiché donne e uomini possono temere o

---

<sup>18</sup> È probabile che ciò possa anche interferire con l'impegno da parte degli Stati di rispettare la libertà dei genitori o dei tutori legali di provvedere all'educazione religiosa e morale dei propri figli in conformità con le proprie convinzioni così come previsto dall'articolo 18(4) del Patto internazionale.



subire persecuzioni per motivi di religione in modi diversi. Possono rappresentare casi pertinenti l'obbligo di indossare determinati indumenti, restrizioni alla circolazione, pratiche tradizionali dannose o trattamenti iniqui o discriminatori, inclusa la soggezione a leggi e/o punizioni discriminatorie.<sup>19</sup> In alcuni paesi, ragazze molto giovani sono costrette, in nome della religione, a svolgere compiti tradizionali che si configurano come schiavitù o a fornire servizi sessuali a membri del clero o ad altri uomini. Possono anche essere costrette a matrimoni precoci, essere punite per crimini d'onore in nome della religione, o sottoposte a mutilazione genitale forzata per motivi religiosi. Altre ragazze sono offerte alle divinità e successivamente acquistate da individui che le acquistano per soddisfare i propri desideri. In alcune comunità le donne sono ancora identificate come "streghe" e bruciate o lapidate a morte.<sup>20</sup> Queste pratiche possono essere accettate culturalmente nella comunità di origine, ma costituiscono comunque persecuzione. Inoltre, le persone possono essere perseguitate a causa del loro matrimonio o relazione con qualcuno di una religione diversa dalla propria. Nei casi in cui, a causa del genere del/della richiedente, gli attori statali non vogliono o non sono in grado di offrire protezione contro tale trattamento, ciò non dovrebbe essere confuso con un conflitto privato, ma dovrebbe essere considerato come un valido motivo per ottenere lo status di rifugiato.

## **b) Obiezione di coscienza**

25. Alcune religioni o sette all'interno di particolari religioni hanno tra i propri principi fondamentali l'astensione dal servizio militare e un numero significativo di richiedenti per motivi di religione cercano protezione sulla base del rifiuto di prestare servizio militare. Nei paesi in cui il servizio militare è obbligatorio, la mancata esecuzione di questo dovere è spesso punita dalla legge. Inoltre, indipendentemente dal fatto che il servizio militare sia obbligatorio o meno, la diserzione rappresenta invariabilmente un reato.<sup>21</sup>

26. Laddove il servizio militare sia obbligatorio, lo status di rifugiato può essere concesso se il rifiuto di prestare servizio si basa su autentiche convinzioni politiche, religiose o morali o su validi motivi di coscienza.<sup>22</sup> Tali richieste sollevano la distinzione tra azione penale e persecuzione. L'azione penale e la punizione in applicazione di una legge di portata generale non sono generalmente considerate come

---

<sup>19</sup> Per ulteriori informazioni si veda UNHCR, "Linee guida sulla protezione internazionale: persecuzione basata sul genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo statuto di rifugiato", HCR/GIP/02/01, 7 maggio 2002, in particolare i paragrafi 25–26.

<sup>20</sup> Per la descrizione di tali pratiche si veda "Integrazione dei diritti umani delle donne e delle prospettive di genere: la violenza contro le donne. Relazione del Relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e conseguenze, Radhika Coomaraswamy, presentata in conformità con la Risoluzione 2001/49 della Commissione sui diritti umani, Pratiche culturali nella famiglia che sono violente nei confronti delle donne", E/CN.4/2002/83, 31 gennaio 2002, consultabile all'indirizzo [http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/42E7191FAE543562C1256BA7004E963C/\\$File/G0210428.doc?OpenElement](http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/0/42E7191FAE543562C1256BA7004E963C/$File/G0210428.doc?OpenElement); "Diritti civili e politici e, in particolare: l'intolleranza religiosa", Rapporto presentato da M. Abdelfattah Amor, Relatore speciale, in conformità con la Risoluzione 2001/42 della Commissione per i diritti dell'uomo, Addendum: "Studio sulla libertà di religione o di credo e sullo stato delle donne rispetto alla religione e alle tradizioni", E/CN.4/2002/73/Add.2, 5 aprile 2002, consultabile (solo in francese) all'indirizzo <http://www.unhcr.ch/huridocda/huridoca.nsf/2848af408d01ec0ac1256609004e770b/9fa99a4d3f9eade5c1256b9e00510d71?OpenDocument&Highlight=2,E%2FCN.4%2F2002%2F73%2FAdd.2>

<sup>21</sup> Si veda in generale Manuale dell'UNHCR, cfr. *supra* nota 4, paragrafi 167–74.

<sup>22</sup> Manuale dell'UNHCR, cfr. *supra* nota 4, paragrafo 170.

persecuzione,<sup>23</sup> sebbene vi siano alcune eccezioni degne di nota. Nei casi di obiezione di coscienza, una legge che pretenda di essere di applicazione generale può, a seconda delle circostanze, essere comunque persecutoria laddove, ad esempio, ha un impatto diverso su gruppi particolari, nel caso in cui venga applicata in modo discriminatorio, laddove la punizione stessa sia eccessiva o sproporzionatamente grave, o nel caso in cui non si possa ragionevolmente pretendere che il servizio militare venga eseguito dall'individuo a causa delle sue credenze o convinzioni religiose autentiche. Laddove vengano imposte alternative al servizio militare, come il servizio civile alla comunità, di solito non vi sono motivi sufficienti per il riconoscimento dello status di rifugiato. Detto questo, alcune forme di servizio civile possono essere talmente onerose da costituire una forma di punizione, o il servizio civile può richiedere lo svolgimento di azioni che chiaramente contraddicono le credenze religiose del richiedente. Inoltre, il richiedente può vedersi riconosciuto lo status di rifugiato anche nel caso in cui il rifiuto di prestare servizio militare non comporti pene severe, ma l'individuo abbia comunque un fondato timore di subire gravi molestie, discriminazioni o violenze da parte di altre persone (ad esempio, soldati, autorità locali o vicini di casa) per il suo rifiuto di prestare il servizio militare.

### **III. ASPETTI PROCEDURALI**

#### **a) Generale**

27. Di seguito sono riportati alcuni punti generali di particolare rilevanza per esaminare le richieste di asilo per motivi religiosi:

- a) Le pratiche religiose, le tradizioni o le credenze possono essere complesse e possono variare da un ramo o setta di una religione a un'altra o da un paese o regione a un'altra. Per questo motivo, è necessario raccogliere informazioni affidabili, accurate, aggiornate, specifiche per paese o regione, oltre che specifiche per ogni singolo ramo o setta.
- b) Le decisioni sullo status di rifugiato basate sulla religione potrebbero anche beneficiare dell'assistenza di esperti indipendenti con una conoscenza specifica del paese, della regione e del contesto della particolare richiesta e/o del ricorso a testimonianze convalidanti da parte di altri seguaci della stessa fede.
- c) I decisori devono essere obiettivi e non giungere a conclusioni basate esclusivamente sulla propria esperienza, anche se possono appartenere alla stessa religione del richiedente. Le ipotesi generali su una particolare religione o sui suoi aderenti dovrebbero essere evitate.
- d) Nel valutare le richieste basate sulla religione, i decisori devono considerare la frequente interazione tra religione e genere, razza, etnia, norme culturali, identità, stile di vita e altri fattori.
- e) Nella selezione degli intervistatori e degli interpreti, dovrebbe esserci sensibilità riguardo a ogni aspetto culturale, religioso o di genere che possa

---

<sup>23</sup> Manuale dell'UNHCR, cfr. *supra* nota 4, paragrafi 55–60.

ostacolare una comunicazione aperta.<sup>24</sup>

- f) Gli intervistatori devono anche essere consapevoli che un interprete potrebbe avere pregiudizi ostili verso il richiedente, che condividano o meno la stessa religione, e che lo stesso richiedente potrebbe potenzialmente essere intimorito dall'interprete, per paura che possa condizionare negativamente la sua testimonianza. Così come per tutte le richieste di asilo, può essere cruciale che gli interpreti siano esperti nella terminologia pertinente.

## **b) Credibilità**

28. La credibilità è un aspetto centrale nelle domande di asilo basate sulla religione. Anche se durante la ricerca e la preparazione dell'intervista i decisori troveranno spesso utile compilare una lista di taluni argomenti da esplorare durante un colloquio, un esame approfondito o un test sui principi o sulla conoscenza della religione del richiedente potrebbero non essere sempre necessari o utili. In ogni caso, i test di conoscenza devono tenere conto delle circostanze individuali, in particolare perché la conoscenza di una religione può variare considerevolmente a seconda del contesto sociale, economico o educativo dell'individuo e/o della sua età o sesso.

29. L'esperienza ha dimostrato che è utile ricorrere a una forma narrativa di intervista, anche attraverso domande a risposta aperta che consentano al richiedente di spiegare il significato personale della religione, le pratiche che ha adottato (o che ha evitato di adottare per timore di persecuzione), o qualsiasi altro fattore rilevante per dimostrare le ragioni del suo timore di essere perseguitato. Si possono ottenere informazioni sulle esperienze religiose dell'individuo, per esempio chiedendogli di descrivere in dettaglio in che modo ha praticato la religione, il luogo e il modo di culto, o i rituali coinvolti, il significato che la religione ricopre per la sua persona, o quali valori crede che la religione professi. Ad esempio, l'individuo potrebbe non essere in grado di elencare i Dieci Comandamenti o nominare i Dodici Imam, ma potrebbe essere in grado di dimostrare una comprensione dei principi fondamentali della religione più in generale. Spesso sarà più appropriato e utile – e talvolta persino necessario - raccogliere informazioni riguardanti l'identità religiosa o lo stile di vita dell'individuo. Va anche notato che la conoscenza dettagliata della propria religione da parte di un richiedente non è necessariamente correlata con la sincerità della sua fede.

30. Come indicato nel paragrafo 9 *supra*, le persone possono essere perseguitate sulla base della loro religione anche se hanno poca o nessuna conoscenza sostanziale dei suoi principi o pratiche. Una mancanza di conoscenza può essere spiegata da ulteriori ricerche sulle pratiche particolari di quella religione nella zona in questione o da una comprensione degli aspetti soggettivi e personali del caso del richiedente. Ad esempio, il livello di repressione nei confronti di un gruppo religioso in una società può limitare gravemente la capacità di un individuo di studiare o praticare la propria religione. Anche quando l'individuo è in grado di ricevere un'educazione religiosa in un ambiente repressivo, tale educazione potrebbe non essere impartita da un leader qualificato. In particolare, alle donne viene spesso negato l'accesso all'educazione religiosa. Gli individui in comunità geograficamente isolate possono aderire a una particolare religione e subire persecuzione di conseguenza, ma potrebbero comunque avere scarsa conoscenza delle sue pratiche formali. Col passare del tempo, le comunità possono adattare determinate pratiche religiose o la fede per soddisfare i propri bisogni, o

---

<sup>24</sup> Si veda anche UNHCR, "Linee guida sulla persecuzione fondata sul genere", cfr. *supra* Nota 19.

combinarle con le loro pratiche e credenze più tradizionali, specialmente nei contesti in cui la religione è stata introdotta in una comunità con tradizioni consolidate da lungo tempo. Ad esempio, il richiedente potrebbe non essere in grado di distinguere tra pratiche cristiane e animiste.

31. Una conoscenza meno formale può anche essere riscontrata in qualcuno che ha aderito a una particolare religione per nascita e che non l'ha praticata in modo esteso. Non è necessario dimostrare alcuna conoscenza specifica nei casi in cui una particolare credenza religiosa o fede sia imputata o attribuita a un richiedente.

32. Tuttavia, ci si può aspettare una maggiore conoscenza da parte degli individui che affermano di essere capi religiosi o di aver ricevuto un'istruzione religiosa significativa. Non è necessario che tale insegnamento o addestramento si conformi pienamente a standard oggettivamente testati, poiché possono variare da regione a regione e da paese a paese, ma può essere rilevante che il loro ruolo e il significato di certe pratiche o riti della religione in questione vengano chiariti. Persino i richiedenti con un elevato livello di istruzione o di studio della propria religione potrebbero non essere a conoscenza di insegnamenti e pratiche di natura più complessa, formale o oscura.

33. Potrebbero rendersi necessarie interviste ulteriori e aggiuntive quando alcune affermazioni o richieste fatte dal richiedente sono incompatibili con affermazioni precedenti o con il modo generale in cui le pratiche religiose vengono intese da altri membri di quella religione nell'area o nella regione in questione. I richiedenti devono avere l'opportunità di spiegare eventuali incongruenze o discrepanze nella loro storia.

### **c) Conversione post-migratoria**

34. Laddove le persone si convertano successivamente alla loro partenza dal paese di origine, ciò potrebbe avere l'effetto di dare origine ad una richiesta *sur place*.<sup>25</sup> In tali situazioni, tendono a sorgere particolari problemi di credibilità e sarà necessario un esame rigoroso e approfondito delle circostanze e della genuinità della conversione. Le questioni che il decisore dovrà valutare comprendono la natura e la connessione tra le convinzioni religiose manifestate nel paese di origine e quelle attuali, qualsiasi forma di distacco dalla religione praticata nel paese di origine, ad esempio, a causa della posizione assunta dalla stessa religione su questioni di genere o orientamento sessuale, il modo in cui il richiedente è venuto a conoscenza della nuova religione nel paese di asilo, la sua esperienza di questa religione, il suo stato mentale e l'esistenza di prove corroboranti riguardanti il coinvolgimento e l'appartenenza alla nuova religione.

35. Sia le circostanze specifiche nel paese di asilo che il singolo caso possono giustificare un'ulteriore indagine in particolari circostanze. Laddove, ad esempio, conversioni sistematiche e organizzate vengano effettuate da gruppi religiosi locali nel paese di asilo al fine di accedere a opzioni di reinsediamento, e/o nei casi in cui il "coaching" o il "tutoraggio" dei richiedenti è all'ordine del giorno, la verifica della conoscenza ha un valore limitato. Piuttosto, l'intervistatore deve porre domande aperte e cercare di far emergere le motivazioni per la conversione e quali effetti ha avuto la conversione sulla vita del richiedente. Il criterio di valutazione continua a risiedere,

---

<sup>25</sup> Richieste di questo genere possono essere presentate anche nel caso in cui il paese di origine possa usare come base per la persecuzione il fatto che un richiedente sposi una persona di un'altra religione nel paese di asilo o educi i figli secondo la nuova religione.

comunque, nel fatto che il richiedente abbia o meno un fondato timore di persecuzione sulla base dei motivi elencati nella Convenzione in caso di rimpatrio. Si dovrebbe quindi considerare se la conversione possa essere portata a conoscenza delle autorità del paese di origine della persona e il modo in cui questa possa essere vista da tali autorità.<sup>26</sup> Per determinare se il timore di persecuzione è oggettivamente fondato, è necessario fornire informazioni dettagliate sul paese di origine.

36. Le cosiddette azioni “opportunistiche” non sono riconducibili a un fondato timore di persecuzione sulla base della Convenzione nel paese di origine del richiedente, se la natura opportunistica di tali attività sarà evidente a tutti, comprese le autorità locali e se l’eventuale rimpatrio non comporta gravi conseguenze negative. In tutte le circostanze, tuttavia, occorre prendere in considerazione le conseguenze del ritorno nel paese di origine e qualsiasi potenziale danno che possa giustificare lo status di rifugiato o una forma di protezione complementare. Nel caso in cui la richiesta venga giudicata “opportunistica”, ma il richiedente abbia comunque un fondato timore di persecuzione al ritorno, è necessario riconoscere una protezione internazionale. Laddove la natura opportunistica dell’azione sia chiaramente evidente, tuttavia, ciò potrebbe pesare pesantemente nel considerare potenziali soluzioni durevoli che potrebbero essere disponibili in tali casi, nonché, ad esempio, il tipo di permesso di soggiorno.

---

<sup>26</sup> Si veda Manuale dell’UNHCR, cfr. *supra* nota 4, paragrafo 96.